



Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio

VIBANCA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.PIETRO IN VINCIO – SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: 51100 PONTELUNGO (PT) - Via Provinciale Lucchese, 125/B

Tel 0573/91391 – Fax 0573/572442 - www.vibanca.it – info@vibanca.it

P.IVA: 00135550473 - Codice ABI 8829-04 – Albo Enti Creditizi 2305-10 Registro delle Imprese di Pistoia n. 00135550473 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo – Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Capitale Sociale Euro al 31/12/2009: 4.058.964,36

“Documento di sintesi”

Allegato a c) alla “Policy per la gestione dei conflitti di interesse”

PREMESSA

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), Banca di Pistoia Credito Cooperativo (di seguito la "Banca") è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento.** In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca** o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;

- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

Informativa sui conflitti di interesse rivolta alla clientela ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 58/98 e disposizioni di attuazione

La vendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca (obbligazioni, certificati di deposito ed eventuali altri titoli), nonché la distribuzione di polizze assicurative finanziarie e il collocamento di fondi comuni di Società del sistema del Credito Cooperativo configurano situazioni di conflitto di interesse non rimuovibili, in considerazione della posizione rivestita dalla Banca quale emittente dei titoli ovvero quale cointeressata ai risultati delle Società del sistema del Credito Cooperativo.